COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.8.2023
C(2023) 5498 final

VERSIONE PUBBLICATA

Ermenegildo Zegna N.V.
Viale Roma n. 99/100
13835, Valdilana
Italia

Prada S.p.A.
Via Antonio Fogazzaro, 28
20135 Milano
Italia

Oggetto: Caso M.11180 – PRADA / ZEGNA / FEDELI
Decisione della Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio[1] e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo[2]

Gentile Signore/Signora,

1. In data 13 luglio 2023 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione a norma dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con questa operazione, Prada S.p.A. ("Prada", Italia) ed Ermenegildo Zegna N.V. ("Zegna", Paesi Bassi) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Luigi Fedeli e Figlio S.r.l. ("Fedeli", Italia)[3], mediante acquisto di azioni[4].

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

 – Prada opera nella progettazione, produzione e distribuzione di articoli in pelle, borse, calzature, accessori di moda e gioielli di alta gamma. Prada gestisce inoltre accordi di licenza nei settori degli occhiali e dei profumi ed è attiva anche nel settore alimentare e delle bevande,

1 GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 ("regolamento sulle concentrazioni"). Con effetto dal 1º dicembre 2009 il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") ha introdotto alcune modifiche, come la sostituzione del termine "Comunità" con "Unione" e dell'espressione "mercato comune" con "mercato interno". Nella presente decisione è utilizzata la terminologia del TFUE.

2 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 ("accordo SEE").

3 Fedeli sarà controllata congiuntamente da Prada, Zegna e dal sig. Fedeli. Il sig. Fedeli non controlla altre imprese, né svolge altre attività economiche per proprio conto, e pertanto non si configura come impresa interessata ai sensi del regolamento sulle concentrazioni.

4 Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 262 del 25.7.2023, pag. 6.

– Zegna opera nella progettazione, creazione e distribuzione di articoli di abbigliamento da uomo e di accessori di lusso con il marchio Zegna e di articoli di abbigliamento da donna e da uomo e di accessori con i marchi Thom Browne e Tom Ford, oltre che nella produzione e distribuzione di tessuti e prodotti tessili,

– Fedeli è un'impresa italiana a conduzione familiare, fondata a Monza nel 1934, attiva nel settore tessile di alta gamma e specializzata nella produzione di tessuti in cashmere e jersey.

3. Esaminata la notifica, la Commissione europea è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni e del paragrafo 5, lettera a) della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio[5].

4. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione europea ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

Per la Commissione

(Firma)
Olivier GUERSENT
Direttore generale

5 GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.